



nr. 10 - Gennaio 2014

**LISTE DI CONTROLLO
DEI PRINCIPI DI REDAZIONE
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
E CONSOLIDATO**

Commissione Tecnica Generale

ASSIREVI

nr. 10 - Gennaio 2014

**LISTE DI CONTROLLO
DEI PRINCIPI DI REDAZIONE
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
E CONSOLIDATO**

Commissione Tecnica Generale

ASSIREVI

LISTE DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO

1. INTRODUZIONE

Il bilancio, sia esso d'esercizio sia consolidato, delle società di capitali ha acquisito nel tempo un'importanza fondamentale quale strumento di comunicazione dei risultati conseguiti in un determinato periodo di tempo, in termini di situazione patrimoniale e finanziaria e di risultato economico. A tale comunicazione sono interessati non solo i detentori di capitale proprio bensì una vasta gamma di *stakeholders*, quali ad esempio i finanziatori, i dipendenti, i fornitori, l'amministrazione pubblica, le rappresentanze sindacali.

La redazione del bilancio rappresenta un processo articolato, particolarmente complesso nelle società e nei gruppi di maggiori dimensioni, volto a garantire la sua conformità al quadro normativo e regolamentare di riferimento nonché il rispetto di tutti i postulati e principi di redazione ai fini dell'assolvimento della sua funzione informativa.

Il quadro normativo per la predisposizione dell'informativa finanziaria per imprese in continuità aziendale è rappresentato nell'ordinamento italiano dalle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, integrate dai principi contabili italiani. Tali principi, inizialmente pubblicati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sono stati successivamente modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per riflettere i cambiamenti intervenuti a seguito della riforma del diritto societario.

Lo stesso OIC, nel suo ruolo di *Standard Setter* contabile nazionale, ha pubblicato ulteriori principi contabili. Inoltre dal 2005, per effetto dell'approvazione del D.Lgs. 38/05, sono state introdotte le opzioni previste dal Regolamento Comunitario n. 1606/02 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato per alcune tipologie di imprese, anche tenuto conto dell'eventuale appartenenza a settori specialistici.

Al pari di molti altri paesi del mondo, si è pertanto aggiunto un quadro normativo che, stante il suo ambito di applicazione, ha rafforzato la comparabilità dei bilanci delle società, in particolare di quelle quotate in mercati regolamentati, considerata quale condizione essenziale per favorire l'efficienza dei mercati.

La continua evoluzione dei principi contabili internazionali così come le modifiche che intervengono nelle norme di legge italiane anche per effetto dell'adeguamento alle direttive comunitarie, comportano quindi un importante sforzo di apprendimento ed aggiornamento da parte degli operatori che si trovano a redigere i bilanci d'esercizio e consolidato, a prescindere dal quadro normativo prescelto.

Anche i soggetti incaricati della revisione dei bilanci necessitano di un continuo aggiornamento sulle tematiche contabili e sull'applicazione dei principi contabili; a tal proposito, nello svolgimento delle verifiche specifiche sull'effettiva applicazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, in particolar modo per quanto riguarda l'informativa da fornire nelle note al bilancio, il revisore utilizza liste di controllo, aggiornate annualmente e riepilogative delle disposizioni previste dal quadro normativo, sia in termini di principi applicati sia di informativa fornita.

Come già effettuato negli scorsi anni, Assirevi intende riproporre le liste di controllo complete ed aggiornate a seguito dell'evoluzione nella normativa e nei principi contabili di riferimento intervenuta alla data del presente Quaderno, che verranno utilizzate dai soggetti incaricati della revisione, ritenendo che possano rappresentare un utile strumento di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.

Gennaio 2014

2. LE LISTE DI CONTROLLO A CUI IL PRESENTE QUADERNO SI RIFERISCE

Nel presente Quaderno vengono presentate le liste di controllo relative a:

- i principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del codice civile;
- i principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("*endorsed*") dall'Unione Europea (UE);
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("*endorsed*") dall'Unione Europea (UE) - Informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità.

Le liste di controllo sono quelle predisposte, a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad Assirevi ai fini della predisposizione di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione.

Le liste di controllo, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.

La forma, il contenuto e l'ampiezza delle checklist in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede ad adattarle opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

I contenuti del presente Quaderno sono di proprietà riservata di Assirevi che li ha elaborati e organizzati e si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili di riferimento vigenti alla data cui fa riferimento il Quaderno stesso.

Tali contenuti potranno essere citati, riprodotti e, in generale, utilizzati, a condizione che ciò avvenga ad esclusivo uso personale, ovvero di insegnamento, ricerca scientifica, per uso critico o di discussione ma, comunque, mai per fini commerciali, e sempre con menzione della fonte.

Assirevi non garantisce la completezza, l'aggiornamento, l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l'assenza di errori, inesattezze, imprecisioni dei contenuti stessi, essendo onere degli utilizzatori verificare, al momento dell'effettivo utilizzo, i contenuti stessi alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

3. LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CONTROLLO

Le liste di controllo sono presentate in file formato Word scaricabili dal sito di Assirevi (www.assirevi.it) al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

Nei paragrafi successivi viene descritto il contenuto dei file e vengono presentate in forma stampata alcune parti degli stessi.

4. IL CONTENUTO DEI FILE SCARICABILI DAL SITO

Ogni file presente sul sito www.assirevi.it è riferito ad una singola lista di controllo, elencata nel precedente paragrafo 2.

NOME FILE	CONTENUTO
CL-BIL IND ITAGAAP-dic2013	Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del codice civile
CL-BIL CONS ITAGAAP-dic2013	Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
CL-BIL IFRS-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE)
CL-Lista contr CONSOB-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) - Informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità.

5. ESEMPI DI RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO DEI FILE

Per agevolare la lettura e la comprensione del lavoro presente nei file, si riporta, a titolo esemplificativo, parte del contenuto di due delle quattro liste di controllo contenute nei file:

- Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile;
- Lista di controllo delle informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("*endorsed*") dall'Unione Europea (UE).

Principali novità della lista di controllo: nella lista di controllo al 31 dicembre 2012 si era tenuto conto della possibilità di **applicazione anticipata** dello IAS 19 (2011) *Benefici per i dipendenti*, dell'IFRS 13 *Valutazione del fair value* e delle modifiche allo IAS 1 *Presentazione del bilancio – Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo*, obbligatoriamente applicabili ai bilanci degli esercizi con inizio successivo al 1 gennaio 2013. L'informativa che lo scorso anno era presentata come opzione conseguente all'applicazione anticipata viene quest'anno presentata come informativa obbligatoria a seguito dell'adozione del documento.

Le opzioni di applicazione anticipata previste nella lista di controllo al 31 dicembre 2013 riguardano i requisiti di informativa previsti nel caso in cui l'entità **adotti anticipatamente** l'IFRS 10 *Bilancio Consolidato*, l'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*, l'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*, lo IAS 27 (2011) *Bilancio separato*, lo IAS 28 (2011) *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, il documento *Entità d'investimento* (Modifiche all'IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27) e/o le modifiche allo IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione in bilancio – Compensazione di attività e passività*.

LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

SOCIETÀ AI CUI BILANCI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 2423 E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE

Ambito di applicazione e contenuti

La presente “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio” include i riferimenti legislativi ed interpretativi (quali i principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella versione modificata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e quelli emessi direttamente dall’OIC con la nuova numerazione) per la redazione del bilancio d’esercizio delle imprese industriali, commerciali e di servizi mentre restano escluse dalla sua applicazione le imprese bancarie, di assicurazione, gli intermediari finanziari, le società di intermediazione mobiliare (SIM) e le società di gestione del risparmio (SGR).

Tale Lista di controllo non intende sostituire i testi ufficiali che costituiscono le fonti di riferimento che devono essere consultate per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione, ogni domanda è corredata dai principali riferimenti ai documenti in cui la materia è trattata.

Documenti di riferimento

La Lista di controllo, riferita alle società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile, è stata preparata tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi applicabili alle imprese industriali, commerciali e di servizi, per quanto riguarda sia i principi e criteri di redazione sia le informazioni aggiuntive da fornire nella nota integrativa. Quanto ai riferimenti interpretativi, la lista dei principi contabili nazionali considerati è di seguito riportata:

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI DEI CONSIGLI NAZIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI, MODIFICATI DALL'OIC IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Documento	Titolo	Data di approvazione
11	Bilancio d’esercizio, finalità e postulati	30 maggio 2005
12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi	30 maggio 2005
Documento Interpretativo n. 1 del PC OIC 12	Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi	13 luglio 2005
Appendice di aggiornamento al PC OIC 12	Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (art. 2427 n.22-bis e n.22-ter C.C.)	15 marzo 2010
13	Le rimanenze di magazzino	13 luglio 2005
14	Disponibilità liquide	13 luglio 2005
15	I crediti	13 luglio 2005
16	Le immobilizzazioni materiali	13 luglio 2005

Documento	Titolo	Data di approvazione
17	Il bilancio consolidato	16 settembre 2005
18	Ratei e risconti	13 luglio 2005
19	I fondi per rischi ed oneri Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato I debiti	30 maggio 2005
20	Titoli e partecipazioni	16 settembre 2005
21	Il metodo del patrimonio netto	30 novembre 2005
22	Conti d'ordine	30 maggio 2005
23	Lavori in corso su ordinazione	16 settembre 2005
24	Immobilizzazioni immateriali	30 maggio 2005
25	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito	30 maggio 2005
Documento Interpretativo n.2 del PC OIC 25	Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale	30 maggio 2006
26	Operazioni e partite in moneta estera	30 maggio 2005
28	Il patrimonio netto	30 maggio 2005
29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio	13 luglio 2005

SERIE DEI DOCUMENTI OIC

Documento	Titolo	Data di approvazione
OIC 1	I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio	25 ottobre 2004
Appendice di aggiornamento al PC OIC 1	Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 1	30 maggio 2005
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26 ottobre 2005
OIC 3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis C.C.)	31 marzo 2006
OIC 4	Fusione e scissione	24 gennaio 2007

Documento	Titolo	Data di approvazione
OIC 6	Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio	2 agosto 2011
OIC 7	I certificati verdi	7 febbraio 2013
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra	7 febbraio 2013

DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE

Documento	Titolo	Data di approvazione
Documento Interpretativo n. 3	Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale	24 marzo 2009

Istruzioni per l'utilizzo

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:

SI = la disposizione è applicabile/l'informativa è stata data;

NO = la disposizione non è stata applicata/l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità;

N/A = la disposizione/l'informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta **NO** dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

[Si riporta a titolo esemplificativo un breve estratto della checklist che è presente in versione integrale sul sito internet www.assirevi.it]

PARTE GENERALE	SI	NO	N/A	NOTE
Composizione del bilancio d'esercizio				
1) Il bilancio d'esercizio è costituito da: (art. 2423, c. 1, CC)				
- stato patrimoniale				
- conto economico				
- nota integrativa?				
2) Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione? (art. 2428, c. 1, CC)				
3) Al fine di completare il quadro informativo relativo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società sono stati predisposti ed inclusi nella nota integrativa:				
- il rendiconto finanziario (OIC 12, "Schema di rendiconto finanziario - finalità del rendiconto finanziario") (Tale documento non è attualmente ritenuto necessario al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio solamente per le aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni)				
- il prospetto dell'origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità nonché dell'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi delle voci del patrimonio netto e il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto? (OIC 1, par. 8; OIC 28, par. IV)				
4) Il bilancio depositato nella sede della Società a disposizione dei Soci è accompagnato dalle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate? (art. 2429, c. 3, CC) (Se la società predispose il bilancio consolidato, il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento può essere sostituito dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime (art. 2429, c. 4, CC)).				
5) Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati seguiti i seguenti principi, richiamati dall'art. 2423-bis, c. 1 e 2, CC:				
- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (n. 1) (Per funzione economica si intende il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nei casi in cui non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - OIC 1, par. 1)				
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (n. 2)				
- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (n. 3)				
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (n. 4) (Si ricorda che alcuni fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio sono esemplificati nell'OIC 29, par. E.III.a)				
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente (n. 5)				
- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro (n. 6) (Si ricorda che deroghe a questo principio sono consentite in casi eccezionali)				
- In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, la nota integrativa riporta i motivi della deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?				

PARTE GENERALE	SI	NO	N/A	NOTE
6) Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati (OIC 11, "Postulati del bilancio d'esercizio"):				
- comprensibilità (chiarezza)				
- neutralità (imparzialità)				
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale				
- comparabilità				
- omogeneità				
- competenza				
- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio				
- costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento				
- funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie				
- verificabilità dell'informazione?				
7) Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo? (art. 2423, c. 3, CC)				

LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (DISCLOSURES) DA FORNIRE NELLE NOTE AI BILANCI REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS), COSÌ COME OMOLOGATI (“ENDORSED”) DALL’UNIONE EUROPEA (UE).

Ambito d’applicazione e contenuti

La presente lista di controllo include le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i **principi contabili internazionali (IAS/IFRS), omologati dall’UE**, e non intende sostituire i testi ufficiali, cui occorre fare riferimento per i trattamenti contabili da adottare e per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione ogni domanda è corredata dai principali riferimenti in cui la materia è trattata.

In alcuni casi, per facilitare l’uso del documento, l’informativa richiesta dal principio contabile internazionale è stata parafrasata; si raccomanda pertanto, anche in questo caso di fare riferimento ai testi ufficiali per i dettagli completi.

In aggiunta alle disposizioni obbligatorie, la lista di controllo include, riportate in *carattere corsivo*, le informazioni integrative incoraggiate e suggerite dagli IAS/IFRS. In aggiunta, sono stati inclusi **commenti in riquadri** che sintetizzano e/o si riferiscono a guide IAS/IFRS relative allo scopo e all’interpretazione di alcune disposizioni in materia d’informativa di bilancio.

Con riferimento alle disposizioni informative previste specificatamente dalla normativa italiana e dalle delibere/comunicazioni CONSOB occorre fare riferimento all’apposita lista di controllo CONSOB.

Struttura della lista di controllo

La presente lista di controllo indica tutte le informazioni integrative previste dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e dalle relative interpretazioni (SIC/IFRIC) **applicabili obbligatoriamente** ai bilanci per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013. [Nell’**Allegato 1** sono riportati i nuovi documenti che sono applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2013].

Inoltre in questa lista di controllo sono anche inserite le informazioni integrative previste dai documenti, **già omologati dalla UE**, aventi data di entrata in vigore successiva al 1° gennaio 2013 e la cui applicazione anticipata è **consentita** [la lista di tali documenti è riportata nell’**Allegato 2 - Parte A**].

Nuovi principi contabili (IFRS) e interpretazioni (IFRIC) non inseriti nella presente lista di controllo

Nell’**Allegato 2 – Parte B** si riporta l’elenco dei documenti emessi dallo IASB, ma per i quali al 30 novembre 2013 non si è ancora concluso il processo di omologazione da parte dell’Unione Europea.

E’ necessario dare indicazione in bilancio dell’esistenza di tali documenti in attesa di omologazione da parte dell’UE, fornendo, se conosciute o ragionevolmente stimabili, le informazioni previste dallo IAS 8.30 in relazione ai loro possibili impatti al momento della loro prima applicazione. Si segnala inoltre, con riferimento alle nuove interpretazioni non omologate dall’UE, che se tali documenti dovessero risolvere dei dubbi interpretativi sugli attuali principi contabili in vigore, se ne consiglia comunque il loro utilizzo, pur non facendone esplicita menzione in bilancio, in quanto rappresentano ad oggi una soluzione contabile già condivisa a livello internazionale. Tale decisione non contrasta con quanto già previsto dallo IAS 8.12 “... la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro Sistemico (Framework) concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, ...”.

Istruzioni per l'utilizzo

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:

SI = l'informativa è stata data;

NO = l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità;

N/A = la disposizione informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

[Per una maggiore immediatezza di lettura rispetto all'introduzione si riportano qui di seguito gli allegati, che – nel file specifico – seguono la lista di controllo:]

ALLEGATO 1

Nuovi documenti emessi dallo IASB ed omologati dall'UE da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013

Titolo del documento	Data emissione	Data di entrata in vigore	Data di omologazione	Regolamento UE e data di pubblicazione
Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio – Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo	giugno 2011	1° luglio 2012	5 giugno 2012	(UE) 475/2012 6 giugno 2012
IAS 19 (2011) Benefici per i dipendenti	giugno 2011	1 gennaio 2013	5 giugno 2012	(UE) 475/2012 6 giugno 2012
Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Compensazione di attività e passività finanziarie	dicembre 2011	1 gennaio 2013	13 dicembre 2012	(UE) 1256/2012 29 dicembre 2012
IFRS 13 Valutazione del fair value	maggio 2011	1 gennaio 2013	11 dicembre 2012	(UE) 1255/2012 29 dicembre 2012
Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti	dicembre 2010	1 gennaio 2013 (per lo IASB: 1 gennaio 2012)	11 dicembre 2012	(UE) 1255/2012 29 dicembre 2012
IFRIC 20 – Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto	ottobre 2011	1 gennaio 2013	11 dicembre 2012	(UE) 1255/2012 29 dicembre 2012
Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli IFRS – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori	dicembre 2010	1 gennaio 2013 (per lo IASB: 1 luglio 2011)	11 dicembre 2012	(UE) 1255/2012 29 dicembre 2012
Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli IFRS – Finanziamenti pubblici	marzo 2012	1 gennaio 2013	4 marzo 2013	(UE) 183/2013 5 marzo 2013
Miglioramenti annuali agli IFRS (ciclo 2009-2011)	maggio 2012	1 gennaio 2013	27 marzo 2013	(UE) 301/2013 28 marzo 2013

ALLEGATO 2 – Parte A

IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2013

Documenti omologati dall'UE al 30 novembre 2013

Le informazioni da fornire nelle note al bilancio previste da tali documenti sono inserite nella presente lista di controllo, in quanto è consentita la loro applicazione anticipata.

Titolo del documento	Data emissione	Data di entrata in vigore	Data di omologazione	Regolamento UE e data di pubblicazione	Note e riferimenti alla presente lista di controllo
Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio - Compensazione di attività e passività finanziarie	dicembre 2011	1 gennaio 2014	13 dicembre 2012	(UE) 1256/2012 29 dicembre 2012	E' consentita l'applicazione anticipata Vedi punto 472
IFRS 10 Bilancio consolidato	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	E' consentita l'applicazione anticipata, a condizione che vengano applicati tutti i documenti. Solo l'IFRS 12 può essere applicato anticipatamente senza l'obbligo di applicare gli altri documenti Vedi punti 433-471
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	
IAS 27 (2011) Bilancio separato	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	
IAS 28 (2011) Partecipazioni in società collegate e joint venture	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	
Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12)	giugno 2012	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	4 aprile 2013	(UE) 313/2013 5 aprile 2013	

Titolo del documento	Data emissione	Data di entrata in vigore	Data di omologazione	Regolamento UE e data di pubblicazione	Note e riferimenti alla presente lista di controllo
Entità d'investimento (Modifiche all'IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27)	ottobre 2012	1 gennaio 2014	20 novembre 2013	(UE) 1174/2013 21 novembre 2013	E' consentita l'applicazione anticipata a condizione che vengano applicati anticipatamente l'IFRS 10, l'IFRS 11, l'IFRS 12, lo IAS 27 (2011) e lo IAS 28 (2011) Vedi punti 473-486

ALLEGATO 2 – PARTE B

IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2013

Documenti NON ancora omologati dall'UE al 30 novembre 2013.

Si segnala che tali documenti saranno applicabili solo dopo l'avvenuta omologazione da parte dell'UE.

Titolo del documento	Data emissione da parte dello IASB	Data di entrata in vigore del documento IASB	Data di prevista omologazione da parte dell'UE
Amendments			
Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Amendments to IAS 36)	maggio 2013	1 gennaio 2014	4° trimestre 2013
Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (Amendments to IAS 39)	giugno 2013	1 gennaio 2014	4° trimestre 2013
Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to IAS 19)	novembre 2013	1 luglio 2014	3° trimestre 2014
Interpretation			
IFRS Interpretation 21 Levies	maggio 2013	1 gennaio 2014	2° trimestre 2014

[Si riporta a titolo esemplificativo un breve estratto della checklist che è presente in versione integrale sul sito internet www.assirevi.it]

		GENERALE	SI	NO	N/A
		Nel giugno 2011, lo IASB ha pubblicato il documento "Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio – Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo". Tra le modifiche introdotte allo IAS 1, si segnala, la variazione ai seguenti termini: - "prospetto di conto economico complessivo" sostituito con "prospetto dell'utile(perdita) d'esercizio e delle altre componenti del conto economico complessivo" - "prospetto di conto economico" sostituito con "prospetto dell'utile(perdita) d'esercizio"			
1)	IAS 1.49	Un'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.			
2)	IAS 1.10	Il bilancio include e identifica chiaramente:			
		a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio			
		b) un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo			
		c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio			
		d) un rendiconto finanziario dell'esercizio			
		e) note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative			
	IAS 1 38-38A	f) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14)			
	IAS 1 40A-40B	g) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente (vedi punti 42 -53) quando un'entità:			
		- applica un principio contabile retroattivamente; o			
		- ridetermina retroattivamente una voce di bilancio, oppure			
		- riclassifica voci nel proprio bilancio.			
	IAS 1.10A	Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) d'esercizio.			
	IAS 1.8	Sebbene lo IAS 1 utilizzi i termini "altre componenti di economico complessivo", "utile/(perdita) d'esercizio" e "totale conto economico complessivo", un'entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l'utile o la perdita, un'entità può utilizzare il termine "utile netto".			
	IAS 1.10	Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati dallo IAS 1. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".			
3)	IAS 1.51	Le seguenti informazioni sono evidenziate e quando necessario ripetute per una corretta comprensione dell'informativa presentata:			
		a) denominazione dell'entità che redige il bilancio o altro mezzo d'identificazione e ogni eventuale cambiamento in tale informativa dalla data di chiusura dell'esercizio precedente			
		b) se il bilancio riguarda la singola entità o un gruppo di entità			
		c) la data di chiusura dell'esercizio o il periodo di riferimento coperto dal bilancio e dalle note			
	IAS 21.8	d) la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e			
		e) il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.			
	IAS 1.52	Le disposizioni dello IAS 1.51 sono normalmente soddisfatte presentando appropriate intestazioni di pagina, prospetto, note, colonne e simili.			

		GENERALE	SI	NO	N/A
		Informativa sull'entità che redige il bilancio			
4)	IAS 1.138	L'entità indica le seguenti informazioni, se non già illustrate in altre parti dell'informativa pubblicata con il bilancio:			
		a) la sede dell'entità			
		b) la forma giuridica dell'entità			
		c) il paese in cui l'entità è registrata			
		d) l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di svolgimento delle attività, se diverso dalla sede legale)			
		e) la descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni			
		f) se si tratta di un'entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata			
		g) la ragione sociale della controllante; e			
		h) la ragione sociale dell'ultima entità capogruppo.			
		Conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS)			
	IAS 1.15 IAS 1.17 IAS 1.112	I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro Sistemático degli IFRS (<i>Conceptual Framework</i>). Si presume che l'applicazione degli IFRS, integrati quando necessario con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.			
5)	IAS 1.16	L'entità riporta nelle note un'attestazione esplicita e senza riserve sulla conformità agli IFRS?			
	IAS 1.16	Il bilancio non dovrebbe essere indicato come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.			
	IAS 1.18	Un'entità non può rimediare all'applicazione di principi contabili non corretti né con l'illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicative.			
6)	IAS 1.19 IAS 1.20	Nelle circostanze estremamente rare in cui la Direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro Sistemático degli IFRS (<i>Conceptual Framework</i>) e disattende tale disposizione (dove il quadro normativo sistemático di regolamentazione richieda o comunque non proibisca tale deroga), l'entità deve indicare le seguenti informazioni:			
		a) che la Direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità			
		b) che il bilancio è conforme agli IFRS applicabili ad eccezione dell'aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile			
		c) il titolo dell'IFRS che l'entità ha disatteso			
		d) la natura della deroga			
		e) il trattamento che l'IFRS richiederebbe			
		f) la ragione per la quale tale trattamento nelle circostanze sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio, esposte nel Quadro Sistemático degli IFRS (<i>Framework</i>)			
		g) il trattamento adottato; e			
		h) per ogni esercizio presentato, gli effetti economico-patrimoniali della deroga su ogni voce di bilancio, qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni del principio.			

Il presente Quaderno è stato realizzato dalla Commissione Tecnica Generale, così composta:

Ambrogio Virgilio (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

Riccardo Albizzati (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

Dionigi Crisigiovanni (Baker Tilly Revisa S.p.A.)

Bruno Anzani (BDO S.p.A.)

Vincenzo Capaccio (BDO S.p.A.)

Costante Beltracchi (Deloitte & Touche S.p.A.)

Angelo Pascali (KPMG S.p.A.)

Carlo Consonni (Mazars S.p.A.)

Fioranna Negri (PKF Italia S.p.A.)

Vitaliano Tamborini (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

Paolo Scotti (RIA Grant Thornton S.p.A.)

Carla Baccelli (RIA Grant Thornton S.p.A.)

ORGANI SOCIALI ASSIREVI

Associazione Italiana Revisori Contabili

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

AGKNSERCA S.n.c.; Axis S.r.l.; Baker Tilly Revisa S.p.A.; BDO S.p.A.; Deloitte & Touche S.p.A.; KPMG S.p.A.; Mazars S.p.A.; Moores Rowland S.r.l.; PKF Italia S.p.A.; PricewaterhouseCoopers S.p.A.; Prorevi Auditing S.r.l., Reconta Ernst & Young S.p.A.; RIA Grant Thornton S.p.A.; Trevor S.r.l.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE	VICE CONSIGLIERE	ASSOCIATA
Mario Boella (P)		
Bruno Piazza	Giacomo Bianchi	Baker Tilly Revisa S.p.A.
Paolo Scelsi	Alessandro Gigliarano	BDO S.p.A.
Stefano Dell'Orto	Luigi Nisoli	Deloitte & Touche S.p.A.
Luca Ferranti	Mario Corti	KPMG S.p.A.
Simone Del Bianco (VP e T)	Vincenzo Miceli	Mazars S.p.A.
Mario Fantechi	Enrico Minetti	Moores Rowland S.r.l.
Umberto Giacometti	Michele Riva	PKF Italia S.p.A.
Maurizio Lonati	Fabrizio Piva	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Simone Scettri (VP)	Fabio Mischi	Reconta Ernst & Young S.p.A.
Luca Saccani	Giancarlo Pizzocaro	RIA Grant Thornton S.p.A.
Severino Sartori	Paolo Foss	Trevor S.r.l.

(P) Presidente
(VP) Vice Presidente
(T) Tesoriere

ASSIREVI

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili – è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1980. L'Associazione è iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano con il n.1261.

Possono aderire all'Associazione le società di revisione operanti in Italia iscritte al Registro di cui all'art.6 e ss. D.Lgs. 39/2010 e relative disposizioni attuative.

Assirevi riunisce oggi 14 società di revisione, che costituiscono attualmente la maggior parte delle società che svolgono la revisione degli Enti di Interesse Pubblico. Attualmente i professionisti che operano nell'ambito dell'attività di revisione svolta dalle Associate sono circa 6.000, con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Assirevi promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi di revisione (norme etico professionali, norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e norme di stesura della relazione di revisione), nonché lo studio dell'evoluzione della legislazione e della regolamentazione. Inoltre, è impegnata nella risoluzione di problematiche professionali, giuridiche e fiscali di comune interesse delle Associate.

In tale contesto, collabora con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche, con gli organismi professionali, e con altri organismi ed enti nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi di revisione e dei principi contabili e nella loro diffusione.

Promuove la diffusione della conoscenza degli studi sviluppati presso le Associate attraverso diversi strumenti, tra i quali principalmente iniziative di formazione, aggiornamento e informazione su norme, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione.

Inoltre, Assirevi sostiene e realizza iniziative, studi e pubblicazioni che favoriscano la maggiore conoscenza e diffusione dell'attività di revisione contabile.

*finito di stampare
nel mese di gennaio 2014*

3LB srl
Osnago (Lc)